



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO ORTONA

ORDINANZA N° 24/2018

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Ortona:

- VISTA** l'istanza presentata dalla Lega Navale Italiana – Sez. di Ortona - in data 03.06.2018 e assunta al numero di protocollo n. 9247 di questa Capitaneria di porto con la quale il presidente della Lega Navale di Ortona - sig. Eugenio RAPINO - richiedeva di estendere l'art. 43 "Attività velica a scopo didattico" del "Regolamento per la navigazione, la sosta gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona – Var. 5" emanato con ordinanza n. 65/2015 in data 12.08.2015 di questa Autorità Marittima anche all'attività didattica di canottaggio e canoa;
- VISTO** il foglio prot. n. 10073, in data 14.06.2018, con il quale questa Autorità Marittima richiedeva all' Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico Centrale di esprimere, per i profili di competenza, il proprio nulla osta in merito all'utilizzo della porzione di specchio acqueo indicata nell'art. 43 del predetto regolamento portuale anche per il canottaggio e la canoa a scopo didattico oltre che per l'attività di vela;
- VISTA** la nota PAR 002794, del 19.06.2018, con la quale l'Autorità di Sistema comunicava il proprio nulla osta in merito a quanto richiesto da questo Comando con il foglio prot. n. 10073 in data 14.06.2018;
- VISTO** Il "Regolamento per la navigazione, la sosta gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona – Var. 5" emanato con ordinanza n. 65/2015 in data 12.08.2015 di questa Autorità Marittima;
- VISTA** l'Ordinanza n. 29, del 17.05.2018, dell'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico Centrale con la quale viene confermata la validità e la vigenza dei provvedimenti in materia di demanio, sicurezza e security, materie allo stato attuale di competenza dell'Autorità di Sistema secondo quanto stabilito dal D.lgs n. 169/2016 e ss.mm. ii., emanati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo dalla Capitaneria di porto di Ortona;
- VISTO** il D.lgs n. 169/2016 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124".
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima);
- CONSIDERATA** la necessità di tutelare e garantire l'applicazione delle norme che regolano la sicurezza della navigazione;
- VISTI:** gli artt. 30, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima),

ORDINA

Articolo 1

L'art. 43 del "Regolamento per la navigazione, la sosta gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona – Var. 5" emanato con ordinanza n. 65/2015 in data 12.08.2015 di questa Autorità Marittima è così modificato:

ART. 43

(Attività velica, di canottaggio e canoa a scopo didattico)

- 1. Nella zona attigua all'approdo turistico, meglio evidenziata nella planimetria in ALLEGATO 8 è consentita, dall'alba al tramonto, l'effettuazione, a scopo didattico, di attività di canottaggio, canoa e attività veliche con derive, da parte dei circoli nautici concessionari di specchi acquei o aree demaniali presso l'approdo turistico.*
- 2. Tali attività dovranno essere svolte sotto la vigilanza ed il controllo di un supervisore responsabile (per canoa e canottaggio) e di istruttore abilitato ai sensi dell'art. 49 - quinquies del Decreto Legislativo n. 171/2005 e ss.mm.ii. (per l'attività velica), a bordo di un'unità appoggio abilitata a prestare assistenza in caso di necessità e dotata di VHF, comunicando sul Canale 16 VHF l'orario di inizio e fine attività alla Capitaneria di Porto di Ortona e garantendo il costante ascolto radio".*

Articolo 2

Manleva

L'Amministrazione Marittima è da ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero essere arrecati o derivare a persone e/o cose in dipendenza delle operazioni innanzi citate.

Articolo 3

Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e fatte salve in tal caso le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi degli articoli 1164 e 1169 del medesimo citato Codice.

Articolo 4

Disposizioni finali

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ortona/Pages/ordinanze.aspx, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Ortona, 26.06.2018

(*) IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giuseppe MARZANO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/1993)